

“SPAZZACORROTTI”: continuità normativa tra traffico di influenze e millantato credito

La legge n. 3 del 9 gennaio 2019, passata agli onori della cronaca quale *legge spazzacorrotti*, ha introdotto rilevanti novità anche in materia di millantato credito e traffico di influenze illecite.

In particolare, il legislatore ha abrogato l'art. 346 c.p., che prima della riforma puniva il millantato credito, riscrivendo la fattispecie di traffico di influenze illecite ed inglobando in essa entrambe le condotte illecite.

L'intervento del legislatore si è reso necessario per proseguire l'opera di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi convenzionali derivanti dalla ratifica della Convenzione di Strasburgo del 27.1.1999, in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Il novellato articolo 346 bis c.p. punisce oggi la condotta di chi sfrutti o vanti relazioni sia esistenti che asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, facendosi dare o promettere dal privato denaro o altra utilità, quale prezzo della propria mediazione.

La nuova norma consente di superare tutta una serie di problemi interpretativi e di coordinamento tra le due fattispecie – su tutti la difficoltà di verificare l'esistenza reale o solo ostentata della possibilità di influire sul pubblico agente – sorti a seguito dell'introduzione del traffico di influenze illecite previsto dalla legge 190 del 2012.

Conferma che la norma riformulata sanziona le medesime condotte già contemplate dal millantato credito e che, dunque, si tratti di una *abrogatio sine abolitione* si ricava dalla recente sentenza n. 17980 del 30.4.2019 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione dove si afferma che «*sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato, e*

quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346 bis c.p., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione».

Dalla suddetta continuità normativa discende che alle condotte di millantato credito consumatesi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa dovrà applicarsi il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo. La pena massima applicabile al “millantatore”, quindi, passa dai cinque anni congiunti a pena pecuniaria inizialmente previsti per il millantato credito ai quattro anni e sei mesi del nuovo art. 346 bis c.p..



Avv. Marcello Montalbano
Managing partner Palermo – Tmdplex